Data 8 Giugno 2018 Protocollo N° 217758

Class: C101

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Ulteriori indirizzi orientativi in materia di gestione delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 13.06.2017, n. 120.

Alle Province del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

All'ANCI Veneto

All'ARPAV Direzione Generale

Alla Confederazione Industriali del Veneto

Alla Confartigianato Veneto

All'ANCE Veneto

Alle Direzioni regionali Difesa del Suolo

Operativa

Infrastrutture Trasporti Logistica

Commissioni Valutazioni

e, p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare

Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

Come è noto, in data 22.08.2017, è entrato in vigore il D.P.R. 13.06.2017, n. 120, concernente il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

In fase di prima applicazione, con nota in data 21.08.2017, n. 353596, sono stati forniti agli Enti e ai soggetti interessati "Primi indirizzi orientativi", allo scopo di agevolare la fase di passaggio dalla precedente disciplina alla nuova.

Giungono, da parte di soggetti interessati, numerose richieste di chiarimenti per una corretta applicazione della norma con particolare riferimento alla fattispecie riguardante l'esclusione dall'elencazione dell'Allegato 3 al D.P.R. n. 120/2017, della possibile operazione di stabilizzazione delle terre a calce o cemento, quale normale pratica industriale che, viceversa, veniva richiamata nella precedente disciplina, ovvero il DM 10.08.2012, n. 161, dove l'Allegato 4 (Normali pratiche industriali) riportava, tra l'altro, la seguente dicitura: - la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo.

Nel D.P.R. n. 120/2017 (Allegato 3, Normale pratica industriale), come detto, la richiamata "pratica industriale" non è espressamente inserita nell'elenco positivo ivi riportato, ancorché le "normali pratiche industriali" elencate sono annoverate *tra le operazioni più comunemente effettuate;* ciò, a parere della scrivente, indurrebbe a ritenere non preclusa a priori, la pratica già prevista nell'Allegato 4 del DM n. 161/2012, di cui si tratta.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940 pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it Codice Univoco LKUECV



Sul punto corre quindi l'obbligo di analizzare, più nel dettaglio, alcuni aspetti salienti.

- In primo luogo, si consideri che nell'allegato 4 del DM n. 161/2012, la stabilizzazione a calce o cemento veniva annoverata tra le "normali pratiche industriali"; successivamente alla pubblicazione del DM sulla G.U., la Commissione Europea avviava nei confronti dell'Italia una procedura monitoria stante la potenziale violazione della direttiva 2008/98/CE (art. 5 Sottoprodotti) riscontrabile nella "pratica" indicata (EU-PILOT 554/13/ENVI) precisando, infatti: la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma di stabilizzazione idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo e la riduzione della presenza nel materiale degli elementi antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti e bentoniti) siano operazioni di trattamento dei rifiuti, piuttosto che operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale.
- Preso atto del EU PILOT, le Autorità italiane (Ministero dell'Ambiente e Ministero concertante delle Infrastrutture e dei Trasporti), per evitare problemi connessi alla paventata apertura di una procedura di infrazione, hanno riconosciuto che la stabilizzazione a calce o cemento potrebbe configurarsi quale operazione di trattamento rifiuti assumendo la conseguente decisione di eliminare, dall'allegato 3 del DPR n. 120/2017, detta previsione tra quelle delle pratiche industriali più comunemente effettuate.
- Non così per quanto riguarda il rilievo relativo all'eliminazione degli elementi e materiali antropici, che rimane, viceversa, confermata nell'elenco positivo di cui all'Allegato 3 del D.P.R. n. 120/2017, nella stessa versione già presente nell'Allegato 4 del D.M. n. 161/20212.

Sulla scorta di quanto premesso, dunque, si evince la generale indicazione che per le T&R utilizzate come sottoprodotto (e non come rifiuto) presso altro sito rispetto a quello di produzione, la stabilizzazione a calce, o cemento, dovrebbe intendersi non ammissibile, in quanto non contemplata nel novero delle possibili operazioni di "normale pratica industriale" puntualmente richiamate dal DPR n. 120/2017.

In conseguenza di ciò, si è sviluppato nel corso della prima fase applicativa del D.P.R., il convincimento che dette operazioni, in quanto riconducibili a quelle di trattamento dei rifiuti, per poter essere intraprese dovrebbero necessariamente essere oggetto di espressa autorizzazione da rilasciarsi preventivamente ai sensi della normativa di cui alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Sul punto in questione, vanno tuttavia formulate alcune ulteriori riflessioni sia di natura tecnica che di merito, a partire dall'allegata relazione al D.P.R. n. 120/2017 e all'iter seguito per la sua approvazione.

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nella seduta del 07.04.2017, ha sollevato alcuni rilievi in merito all'esclusione della "normale pratica industriale" di cui si parla, chiedendone la reintroduzione anche sulla base dei riscontri conseguenti all'espletamento della consultazione pubblica nonché dei pareri acquisiti nel corso dell'iter che ha condotto all'approvazione del provvedimento. Per completezza si ritiene utile riportare l'osservazione della VIII Commissione della Camera dei Deputati:

Camera VIII Commissione Parere del 07.04.2017 - valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

Analogamente, la XIII Commissione del Senato della Repubblica in data 13.04.2017 si esprimeva come di seguito:

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940 pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it Codice Univoco LKUECV



SENATO XIII Commissione parere del 13.04.2017 - con riferimento all'Allegato 3 (Normale pratica industriale e stabilizzazione a calce), si segnala che l'esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell'EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d'infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8;
- sia indicata nel Piano di utilizzazione l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

si ritiene anche necessario il coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni, quali la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici e la riduzione volumetrica mediante macinazione, e quanto previsto nella Nota 7 dell'Allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006, che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ed altro fra le operazioni di recupero (R12) di rifiuti;

Nonostante le valutazioni critiche espresse sul punto nel corso dei lavori di approntamento del D.P.R. in parola presso le sedi istituzionali richiamate, per evitare il trasformarsi del EU-PILOT in procedura di infrazione, l'Autorità governativa ha prudentemente ritenuto di eliminare la "pratica industriale" della stabilizzazione a calce o cemento dall'elenco di quelle definite "normali", tenuto comunque conto che tale elenco è solo indicativo e non esaustivo, come si evince dal primo capoverso dell'Allegato 3 al DPR, ove si precisa che le operazioni elencate sono quelle "più comunemente effettuate".

Ciò posto, tenuto conto quindi che l'elenco di cui all'Allegato 3, riporta le operazioni di pratica industriale più comunemente effettuate, è ragionevole ipotizzare che il ricorso alla pratica della stabilizzazione a calce o cemento delle T&R, possa essere preventivamente autorizzata, caso per caso, nell'ambito del PDU, ma come attività di gestione di rifiuti.

Al riguardo va sottolineato che detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di valutazioni istruttorie condotte dall'Autorità competente, secondo il criterio del caso per caso, sulla base di documentazione richiesta e presentata che sia in grado di porre in evidenza le precauzioni da adottare e le dimostrazioni tecniche (anche analitiche) finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, in modo da dimostrare la fondatezza della scelta fatta.

Le motivazioni sommariamente richiamate dovranno inoltre essere adeguatamente indicate nel progetto dell'opera e, conseguentemente, emergere con chiarezza dagli elaborati che compongono il Piano di Utilizzo che rappresenta un elaborato di progetto dell'opera, per la cui realizzazione si producono le T&R, che rimane soggetto a specifica valutazione da parte dell'autorità competente alla sua approvazione.

Tale approvazione è preceduta dall'istruttoria per la quale l'Autorità competente si avvale del supporto di ARPA, avendo pertanto facoltà di autorizzare la gestione delle T&R conformemente al PDU presentato, il quale dovrà contenere, tra l'altro, l'effettivo motivo che giustifica la necessità dell'applicazione della "normale pratica industriale" costituita dalla stabilizzazione a calce o cemento dei materiali T&R.

Va da sé che l'opzione sopra riportata sarà percorribile (salvo diverse indicazioni future da parte dell'Autorità centrale), solo per i progetti che riguardano i cosiddetti cantieri di "grandi dimensioni soggetti a VIA", laddove, a conclusione del procedimento di VIA, segue il provvedimento di approvazione del progetto che comprenderà, oltre agli esiti dell'istruttoria condotta dall'Autorità competente alla VIA, anche l'approvazione/autorizzazione alla gestione delle T&R (PDU) come rifiuti e/o come sottoprodotto, compresa l'adozione di operazioni di pratiche industriali quali la stabilizzazione a calce o cemento.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940 pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it Codice Univoco LKUECV



Diversa da quella per i cantieri di grandi dimensioni, è la procedura prevista per quelli definiti "di piccole dimensioni" o di "grandi dimensioni" non soggetti a VIA che, come noto, per effetto della semplificazione prevista dal D.P.R., non rientrano tra i progetti soggetti all'obbligo della predisposizione del PDU, ma alla sola dichiarazione di cui all'art. 21, da parte del produttore delle terre e rocce.

A tale dichiarazione, si ricorda, non consegue alcun atto di approvazione; viene, viceversa, riservata all'Autorità competente, un'unica opzione, ovvero disporre il divieto di inizio (o prosecuzione) dell'attività di gestione delle terre e rocce da scavo nel caso in cui accertasse l'assenza dei requisiti di sottoprodotto (comma 7).

Per le tipologie di progetti sopra citati, infatti, la procedura prevede la (mera) comunicazione all'Autorità competente, del rispetto dei requisiti di sottoprodotto delle T&R; questa è in effetti l'unica incombenza in capo al produttore, che ha l'obbligo di comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli scavi, la dichiarazione del rispetto dei requisiti e della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 (sottoprodotto) del medesimo DPR.

Va da sé che, detta dichiarazione, che sostituisce il PDU, non potrà mai prevedere l'applicazione, alle T&R come sottoprodotto, della pratica della stabilizzazione a calce o cemento; non essendo infatti prevista, nell'ambito del procedimento semplificato in parola, alcuna fase istruttoria finalizzata al rilascio di una esplicita approvazione; ciò preclude quindi all'Autorità competente, di valutare e stabilire condizioni alle quali la stabilizzazione a calce o cemento possa configurarsi come "normale pratica industriale".

Gli Uffici dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luigi Fortunato

FIRMATO

U.O. Ciclo dei Rifiuti Il Direttore ad interim Dott. Paolo Campaci

P.O. Gestione dei Rifiuti Dott. Massimo Ingrosso

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940 pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV